

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 luglio 2024

Rideterminazione della dotazione organica complessiva dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, ai sensi dell'articolo 12, commi 4 e 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109. (24A03725)

(GU n.165 del 16-7-2024)

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante «Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (e, in particolare, l'art. 12, commi 4 e 5, che stabiliscono che in sede di prima applicazione il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) è individuato nella misura complessiva di trecento unità, di cui fino a un massimo di otto di livello dirigenziale generale, fino a un massimo di ventiquattro di livello dirigenziale non generale e fino a un massimo di duecentosessantotto unità di personale non dirigenziale, e che la progressiva rideterminazione della medesima è disposta, in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse finanziarie destinate al personale, previste dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;

Visto, inoltre, l'art. 6, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, concernente l'organizzazione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e la rideterminazione degli uffici di livello dirigenziale generale nel numero massimo di dodici e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, degli uffici di livello dirigenziale non generale nel numero massimo di quaranta, nei limiti delle risorse destinate al personale, previste dall'art. 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;

Visto, altresì, l'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che stabilisce che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale è Autorità nazionale competente e Punto di contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, per le finalità di cui al decreto legislativo NIS, ed è competente all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto, nonché le lettere n) e n-bis), che, rispettivamente, affidano all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di sviluppare capacità nazionali di prevenzione, monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica e gli attacchi informatici e di sviluppare ogni attività diretta all'analisi e al supporto per il contenimento e il ripristino dell'operatività dei sistemi compromessi;

Vista la direttiva (UE) 2022/2555, del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2);

Visto il decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, recante «Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 2-bis, recante disposizioni in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza;

Visto il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, recante «Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale» e, in particolare, l'art. 15-bis, recante disposizioni per il rafforzamento e l'operatività dell'ACN;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, recante «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (di seguito, «regolamento di organizzazione»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 224, recante «Regolamento del personale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale» (di seguito, «regolamento del personale»);

Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 19 gennaio 2023, n. 3096, con la quale, in relazione alle risorse umane disponibili, si è proceduto alla progressiva attivazione dei servizi, delle divisioni e delle articolazioni dell'Agenzia necessarie per l'efficace svolgimento delle attività prioritarie;

Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 30 novembre 2023, n. 30579, con la quale è stato attivato, a decorrere dal 1° dicembre 2023, il Servizio strategie e cooperazione;

Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 15 dicembre 2023, n. 31880, con la quale è stata ridefinita l'articolazione del Servizio certificazione e vigilanza;

Vista la determina del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale del 22 dicembre 2023, n. 32623, con la quale, ai sensi dell'art. 6, comma 1-ter, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione e allo scopo di corrispondere alle immediate esigenze di accrescimento della capacità operativa dell'Agenzia, è stato attivato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il Servizio amministrazione e bilancio, quale articolazione di livello dirigenziale generale;

Considerato che l'attuazione del piano di reclutamento per la prima operatività dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha consentito di acquisire risorse umane qualificate in numero tale da rafforzare lo svolgimento delle funzioni istituzionali e, al contempo, di saturare la dotazione organica massima di trecento unità prevista dal citato art. 12, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;

Tenuto conto delle misure introdotte dall'art. 2-bis, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023, in materia di contrasto della criminalità informatica e di cybersicurezza;

Ritenuto necessario, al fine di poter dare attuazione al richiamato quadro normativo come di recente modificato, coerente con la Strategia nazionale di cybersicurezza 2022-2026 e il relativo Piano di implementazione, e in linea con il processo di crescita della capacità operativa dell'Agenzia, adottare un organico e sostenibile provvedimento, con orizzonte pluriennale, di rideterminazione della dotazione organica;

Tenuto conto che la presente rideterminazione della dotazione organica è compatibile con lo stanziamento finanziario previsto per

le spese del personale di cui al citato art. 18, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Dotazione organica dell'Agenzia  
per la cybersicurezza nazionale

1. La dotazione organica dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e' rideterminata secondo la progressivita' e con le decorrenze indicate nella tabella A di cui all'allegato 1, che e' parte integrante del presente decreto, nella misura complessiva di cinquecentocinquanta unita' a decorrere dall'anno 2026.

Art. 2

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri di cui al presente decreto si provvede mediante le risorse finanziarie destinate al personale, a legislazione vigente, di cui all'art. 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109.

2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa di personale, il bilancio previsionale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale reca la proiezione decennale dell'evoluzione della stessa.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' inviato agli organi di controllo secondo le vigenti disposizioni.

Roma, 4 luglio 2024

p. Il Presidente  
del Consiglio dei ministri  
Il Sottosegretario di Stato  
Mantovano

Il Ministro dell'economia  
e delle finanze  
Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2024  
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1978

Allegato 1  
(articolo 1, comma 1)

Tabella A

=====			
Aree professionali DPCM n. 224 del 9/12/2021	dal 1/1/2024	dal 1/1/2025	dal 1/1/2026
+=====+			

	(segmento direttore centrale) *	12	12	12
+-----+				
Area manageriale e alte professionalita' (Articolo 2)	Posizioni dirigenziali di livello non generale (segmento direttore) *	30	40	40
+-----+				
	Segmenti professionali di Consigliere ed Esperto	238	278	371
+-----+				
Area operativa (Articolo 3)	Segmenti di Coordinatore e Assistente	120	120	127
+-----+				
	Totale:	400	450	550
+-----+				

\* numero massimo previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82